

[LEGISLAZIONE] La circolare del Ministero, rivolta ai produttori, interessa di riflesso gli agricoltori

Tracciabilità dei fertilizzanti, le regole per risalire all'origine

[DI MARINO MANSTRETTA]

Uno strumento
in più per avere
garanzie sul
prodotto acquistato

Tenendo conto che più del 70% del valore dei concimi dipende dalle materie prime, e che praticamente esse sono per la quasi totalità di importazione, definire uno strumento che permetta alle autorità di controllo di verificarne l'origine era diventata un'esigenza non più rimandabile. Risparmiare sulle materie prime, il cui prezzo è in continua ascesa negli ultimi tempi, utilizzando materiali non idonei è una tentazione fin troppo grande per operatori senza scrupoli. Tracciare attraverso un semplice bilancio di materia i vari componenti potrebbe essere l'uovo di Colombo per scoprire la qualità dei mezzi tecnici per la nutrizione delle piante. In realtà le cose non sono proprio così semplici: lo strumento va perfezionato e tarato, ma il percorso non può essere diverso.

Occorre tenere presente poi che già dal 2003 il Regolamento comunitario sui concimi appena entrato in vigore richiedeva che venisse tenuta traccia dell'origine dei prodotti. In particolare rendeva gli obblighi più stringenti per una particolare tipologia, i concimi a base di nitrato ammonico ad alta concentrazione di azoto, che impropriamente usati possono essere utilizzati per il confezionamento di rudimentali e improvvisati ordigni esplosivi (in inglese vengono chiamati Ieds - Improved explosives devices) tristemente noti per gli attacchi terroristici di Londra e Madrid.

Non fosse altro per questa ragione, una tracciabilità per chi produce, acquista e utilizza tali materiali era diventata indispensabile.

[VERSIONE RIVEDUTA]

Ad essere sinceri un primo tentativo di dare indicazioni su come realizzare la tracciabilità era stato fatto con una circolare del 4 agosto 2006. Il sistema proposto, a parte la rigidità che mostrava, era totalmente ingestibile da parte degli operatori e si era rivelato, alla prova dei fatti, impossibile da interpretare da coloro che avrebbero dovuto effettuare i controlli. Il mondo produttivo da parecchio tempo, almeno per quanto riguarda le aziende più strutturate, ha regolato la gestione delle proprie attività in base ai criteri definiti dai sistemi di qualità che prevedono la tracciabilità di tutto quello che avviene nell'azienda.

Partendo da questa realtà, l'ente di controllo ha accettato di buon grado il suggerimento

dei produttori di riferirsi ai vari sistemi di qualità aziendali limitandosi ad elencare una serie di informazioni e/o di documenti che devono essere disponibili per i lotti di produzione ai controllori.

Questo, dal punto di vista del mondo produttivo, sortisce due effetti certamente positivi: non appesantisce di nuovi oneri burocratici chi è già strutturato ed indirizzato sulla *qualità*.

Costringe chi non lo è a strutturarsi in quanto molto spesso la debolezza, e le zone grigie del sistema produttivo nazionale per il settore dei fertilizzanti, derivano proprio dalla mancanza di ciò.

La circolare si occupa poi anche di altri aspetti che coinvolgono più direttamente i produttori come il sistema di iscrizione o di aggiornamento dei Registri dei fabbricanti di fertilizzanti e dei prodotti fertilizzanti. Tralasciando tali dettagli, che possono non essere di immediato interesse degli utilizzatori finali, ciò che rimane è che un settore oggettivamente maturo, ma solo apparentemente scarso di innovazione, ha contribuito a dare una mano alla garanzia della produzione di prodotti agricoli di qualità.

Chi volesse prendere visione della circolare essa è disponibile sul sito del Ministero all'indirizzo: <http://www.politicheagricole.gov.it/SettoriAgroalimentari/default>.

L'autore è di Assofertilizzanti

[NOVITÀ] Le indicazioni del documento

Le principali novità introdotte con la circolare del 25/02/2008 esplicitate sull'applicazione del dlgs 217 del 29 aprile 2006 sono:

- non è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro e la relativa vidimazione preventiva da parte dell'Ispettorato;
- la tracciabilità è garantita da una serie di informazioni obbligatorie a carico degli operatori che possono essere registrate su sistema informati-

co o su supporto cartaceo. Le informazioni, mediante la sussistenza di un "nesso" tra materia prima, lavorazione e prodotto finito, devono permettere agli organismi di controllo di identificare, per ogni lotto di prodotto finito, le materie prime utilizzate nel processo produttivo.

Inoltre sono stati forniti chiarimenti in merito alla definizione di fertilizzante in funzione della conservazione delle registrazioni inerenti la tracciabilità e alle responsabilità e il luogo di tenuta del sistema di tracciabilità nel caso di lavorazione per conto terzi. ■